### Cassazione civile sez. I, 28/11/2024, n. 30602

### RILEVATO CHE

1. Il signor (*omissis*) e la signora (*omissis*) contraevano matrimonio civile il 15/2/1997; entrambi avevano figli da precedenti unioni coniugali; dal matrimonio non sono nati figli.

Il 18/11/2006 (*omissis*) introduceva ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito; il 21/9/2011 il Tribunale, respinta la domanda di addebito, pronunciava la separazione personale ponendo a carico del marito lâ??obbligo di corrispondere alla controparte un assegno di mantenimento di 900,00 Euro mensili, successivamente ridotto a 500,00 Euro mensili da questa Corte in esito allâ??impugnazione del ricorrente, con sentenza pronunciata il 13/1/2015.

Il 5/01/2016 (*omissis*) chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e quantificare in 500,00 Euro mensili lâ??assegno divorzile in favore della moglie; alla luce dellâ??intervenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità in relazione allâ??assegno divorzile nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. la domanda veniva modificata nel senso della esclusione dellâ??obbligo di corrispondere lâ??assegno.

(*omissis*) aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio e, adducendo il peggioramento delle proprie condizioni reddituali a seguito dellâ??intervenuto pensionamento, chiedeva il versamento di un assegno divorzile pari a 1.400,00 Euro mensili.

In sede presidenziale venivano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, con la conferma di quelli vigenti in regime di separazione.

Pronunciata sentenza non definitiva sullo status (n. 15963 depositata il 7/08/2017), con sentenza n. 12598 depositata il 21/09/2020 il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, poneva a carico del ricorrente un assegno di 550,00 Euro mensili, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

La sentenza della Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado riconoscendo lâ??assegno divorzile in favore della signora (*omissis*).

La Corte di appello accertava lo squilibrio economico fra le parti rilevando un dato documentalmente non contestato costituito dai rispettivi redditi da pensione dei due ex coniugi. In particolare, evidenziava che il signor (*omissis*) percepisce un reddito da pensione di circa 5.000,00 Euro mensili mentre la signora (*omissis*) percepisce una pensione di circa 1.850,00 Euro mensili.

Inoltre, confermava le motivazioni articolate in sede di prime cure relativamente ai sacrifici e alle rinunce anche professionali della signora (*omissis*) in costanza di matrimonio che hanno consentito allâ??odierno ricorrente in Cassazione di progredire in carriera con una missione

allâ??estero per circa tre anni in cui la signora (omissis) ha seguito il marito mettendosi in aspettativa dal proprio lavoro, con ciÃ2 rinunciando a concrete prospettive di carriera e, soprattutto, alla propria posizione previdenziale, avendo dovuto rimanere in servizio per ulteriori tre anni rispetto agli altri ai suoi colleghi per poter essere collocata definitivamente in quiescenza. Tale circostanza induceva il giudice di prime cure, nonché il giudice di appello a riconoscere alla ex coniuge un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa avendo, si ripete, la stessa rinunciato a proprie aspettative di natura professionale per seguire il marito nella missione allâ??estero. Ã? pacifico che il marito in considerazione di tale missione Ã" stato promosso al titolo di generale ed Ã" potuto andare in pensione anticipatamente allâ??età di 58 anni con un trattamento previdenziale pari a circa 5.000,00 Euro mensili.

 $Ci\tilde{A}^2$  premesso, il signor (omissis) propone ricorso per Cassazione assistito da tre motivi di ricorso, cui la signora (omissis) ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

# CONSIDERATO CHE

- 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta lâ??omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione dellâ??articolo 115 in relazione allâ??articolo 360 primo comma numero 5 cpc. In particolare il ricorrente contesta alla Corte di merito di aver omesso di valutare la documentazione versata in atti dallo stesso incorrendo in un errore di motivazione in ordine alla capacità reddituale delle parti; in particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha stigmatizzato lâ??omesso deposito della documentazione reddituale aggiornata come richiesta dal giudicante, laddove viceversa lo stesso prima dellâ??udienza presidenziale avrebbe versato in atti tutta la documentazione richiesta.
- 2. Con il secondo motivo si eccepisce lâ??omessa pronunzia su domanda o eccezione ritualmente proposta, nonché la violazione dellâ??articolo 112 c.p.c. in combinato disposto con lâ??articolo 360 comma primo numero 4 cpc. In particolare, la Corte di merito avrebbe omesso ogni pronuncia in ordine alla contestazione mossa con lâ??atto di gravame da parte del ricorrente circa lâ??erronea interpretazione fornita dal giudice di prime cure dei redditi.
- 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dellâ??articolo 5 comma 6 della legge 898/70 in combinato disposto con lâ??articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c. La Corte di appello non avrebbe correttamente valutato la reale durata del matrimonio contratto tra le parti con  $ci\tilde{A}^2$ operando una valutazione in termini quantitativi dellâ??assegno non corretta; in particolare il ricorrente rileva che dal matrimonio contratto nel 1997 fino alla udienza presidenziale di separazione del 2011 sarebbero decorsi soltanto 7 anni, per cui andrebbe applicata quella giurisprudenza che limita fortemente il riconoscimento dellà??assegno divorzile in considerazione della breve durata del matrimonio.

Il ricorso Ã" infondato per le ragioni di seguito esposte.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perch $\tilde{A}$ © aventi ad oggetto la medesima censura, sebbene sotto angolature diverse, ma costituenti frammenti di un $\hat{a}$ ??unica sostanziale doglianza.

In particolare, il ricorrente contesta alla Corte di merito di aver omesso di valutare la documentazione versata in atti dallo stesso incorrendo in un errore di motivazione in ordine alla capacit\( \tilde{A} \) reddituale delle parti; inoltre, contesta l\( \tilde{a} \)? Omessa pronuncia in ordine alla contestazione mossa con l\( \tilde{a} \)? atto di gravame circa l\( \tilde{a} \)? Perronea interpretazione fornita dal giudice di prime cure dei redditi.

Va premesso che in ordine ai presupposti per il riconoscimento dellà??assegno divorzile, la Corte dâ??Appello ha statuito in maniera conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte a partire dallà??arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Sez. Un. n. 11.7.2018 n. 18287), al fine di indicare un percorso interpretativo che tenesse conto dellà??esigenza riequilibratrice (sottolineata dalle Sezioni Unite del 1990) e della necessità di â??attualizzare il diritto al riconoscimento dellà??assegno di divorzio anche in relazione agli standards europeiâ?•, in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento, con superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dellà??assegno di divorzio.

Si Ã" quindi affermato che il giudice deve accertare lâ??adeguatezza dei mezzi â??attraverso lâ??applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e allâ??età dellâ??avente dirittoâ?•. I criteri di cui allâ??art.5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa allâ?? an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: lâ??accertamento dellâ??inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e allâ??età dello avente diritto, tutto ciÃ<sup>2</sup> in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dellâ??assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietÃ.

Ã? stato, comunque, affermato dalle Sezioni unite che â??La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anchâ??essa assegnata dal legislatore allâ??assegno divorzile, non Ã" finalizzata

alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dallâ??ex coniuge economicamente  $pi\tilde{A}^1$  debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugiâ?•.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba, ai fini dellâ??attribuzione dellâ??assegno divorzile, accertare â??se lâ??eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi allâ??atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dellâ??assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dellâ??altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione allâ??età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoroâ?•.

Gli indicatori, contenuti nella prima parte dellâ??art. 5, comma 6, prefigurano dunque una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dellâ??assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole.

Si Ã" inoltre chiarito come â??lâ??autoresponsabilità â?? cui nella sentenza della Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo â?? deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando allâ??inizio del matrimonio (o dellâ??unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno; alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando lâ??autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, lâ??autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignitÃ, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità unâ??importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più deboleâ?•.

Come ribadito nella successiva sentenza n. 9004/2021 delle stesse Sezioni Unite, â??tale accertamento non inerisce allâ??atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di questâ??ultimo nella sua effettivitÃ, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dellâ??accertamento della spettanza e della liquidazione dellâ??assegnoâ?•.

Nella ordinanza del 30 agosto 2019, n. 21926, questa Corte ha quindi ribadito che lâ??assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone lâ??accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.

Sul tema della pariordinazione dei criteri di cui allâ??art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che lâ??assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica lâ??assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui allâ??art. 5, 6 comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio; b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione â??dellâ??intera storia familiareâ?•, in relazione al contesto specifico e, in particolare, atteso che lâ??assegno deve assicurare allâ??ex coniuge richiedente â?? anche sotto il profilo della prognosi futura â?? un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dellâ??altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli allâ??interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente lâ??assegno, non devono computarsi anche gli importi della??assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dellâ??inadempimento dellâ??altro coniuge.

In definitiva, occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti Ã" lâ??effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno â??perequativoâ?•, cioÃ" di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dallâ??ex coniuge allâ??organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, lâ??assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dellâ??assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per unâ??esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. Lâ??assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali â?? che il coniuge richiedente lâ??assegno ha lâ??onere di dimostrare nel giudizio â?? al fine di contribuire ai

bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dellâ??altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito lâ??eventuale profilo prettamente assistenziale.

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio Ã" derogato, in base alla disciplina sullâ??assegno divorzile, oltre che nellâ??ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dallâ??uno allâ??altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso lâ??attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.

Ciò detto, il giudice del merito dovrà effettuare un esame bifasico in ordine allâ??an debeatur dellâ??assegno divorzile in cui lâ??accertamento dellâ??inadeguatezza dei mezzi dellâ??ex coniuge istante, e dellâ??impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico-giuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dellâ??apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale.

Tale percorso risulta chiaro nella motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistenti i c.d. â??pre-requisiti fattualiâ?• del diritto ossia, per quanto qui rileva, la sperequazione economica di non modesta entitĂ fra i coniugi allâ??esito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Tali profili fattuali hanno consentito alla Corte distrettuale di affrontare la seconda fase di valutazione costituita dallâ??apporto dato dal coniuge più debole in costanza di matrimonio con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dellâ??assegno divorzile in favore della signora (*omissis*).

In particolare, con riferimento alla doglianza di omesso esame della documentazione reddituale prodotta ai fini della valutazione delle condizioni economiche delle parti, si ritiene lâ??omissione non decisiva ai fini della decisione, atteso che la documentazione prodotta non consente, comunque, di poter ritenere non sussistente lo squilibrio economico, come accertato dalla Corte di appello. E invero, il dato pacifico non contestato Ã" dato dal differente trattamento pensionistico delle parti che giustifica le conclusioni cui Ã" pervenuta la Corte di appello in ordine alla sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale ai fini del riconoscimento dellâ??assegno di divorzio.

Anche il contestato omesso esame in ordine alla contestazione mossa con lâ??atto di gravame da parte del ricorrente circa lâ??erronea interpretazione fornita dal giudice di prime cure dei redditi

non condiziona la correttezza dellâ??accertamento operato dal giudice, attesa la irrilevanza della documentazione allegata in considerazione dei differenti redditi da pensione.

In altri termini, non sussiste il necessario rapporto di causalità fra la circostanza che si asserisce trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia tale da far ritenere che quella circostanza ove fosse stata considerata avrebbe condotto ad un esito diverso della controversia.

Per quanto concerne il terzo motivo in cui si denuncia la violazione della??articolo 5 comma 6 della legge 898/70 in combinato disposto con la??articolo 360 comma primo numero 3 c.p.c. nella misura in cui il ricorrente rileva che dal matrimonio contratto nel 1997 fino alla udienza presidenziale di separazione del 2011 sarebbero decorsi soltanto 7 anni, per cui andrebbe applicata quella giurisprudenza che limita fortemente il riconoscimento della??assegno divorzile in considerazione della breve durata del matrimonio si osserva quanto segue.

Al riguardo va premesso che in tema di divorzio, ai fini dellâ??attribuzione e della quantificazione dellâ??assegno previsto dallâ??art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuitÃ, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di â??fattoâ?• di quella medesima unione e la fase â??giuridicaâ?• del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente lâ??assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare lâ??esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita allâ??interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35385 del 18/12/2023).

Orbene per un verso il ricorrente richiede alla Corte di cassazione una nuova valutazione di merito  $\cos \tilde{A} \neg$  come operata dal giudice di merito insindacabile in sede di legittimit $\tilde{A}$ , per altro verso non considera in modo corretto le risultanze emerse in sede istruttoria nel giudizio di merito nella misura in cui  $\tilde{A}$ " da ritenersi che il matrimonio abbia avuto una durata di gran lunga superiore ai 7 anni anche in considerazione della relazione more uxorio antecedente alla contrazione del matrimonio durata circa 8 anni. Tali valutazioni sono da ritenersi per un verso insindacabili in sede di legittimit $\tilde{A}$  e per altro verso si ritiene corretto l $\hat{a}$ ??operato del giudice di secondo grado che ha fatto una valutazione della durata del rapporto matrimoniale dal 1997 fino alla sentenza non definitiva di divorzio del 7 agosto 2017 che ha definitivamente interrotto il rapporto coniugale in ossequio ai principi di recente dettati dalle Sezioni unite di questa Corte sopra richiamati.

Conseguentemente, i motivi in esame sono da ritenersi infondati avendo la Corte territoriale fatto corretto uso dei principi consolidati in materia di riconoscimento della??assegno divorzile.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso di Euro 4.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi della?? art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dA atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dellâ??importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2024.

### Campi meta

Massima: In tema di assegno divorzile, la durata del matrimonio, ai fini del riconoscimento del contributo dato dal coniuge economicamente pi $\tilde{A}^1$  debole alla formazione del patrimonio familiare, deve tener conto anche di un'eventuale convivenza more uxorio antecedente al matrimonio, qualora questa presenti caratteri di stabilit $\tilde{A}$ , continuit $\tilde{A}$  e condivisione di un progetto di vita comune.

Supporto Alla Lettura :

### ASSEGNO DIVORZILE

Si definisce assegno divorzile lâ??obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente allâ??altro un contributo economico, se questi non ha mezzi adeguati o per ragioni oggettive non se li può procurare. Tra le principali conseguenze di carattere patrimoniale del divorzio, il riconoscimento del diritto a percepire lâ??assegno divorzile si realizza in circostanze differenti rispetto a quanto succede per lâ??assegno di mantenimento.

- 1. Assegno di mantenimento: deve garantire al coniuge che ha meno risorse economiche lo stesso tenore di vita che aveva quando la coppia stava ancora insieme, durante la fase di separazione personale antecedente al divorzio, con la??obiettivo di bilanciare la condizione economica dei due soggetti.
- 2. Assegno divorzile: viene disposto quando gli effetti del matrimonio sono ufficialmente annullati in seguito al divorzioe, di conseguenza, viene meno la necessità di operare un bilanciamento economico tra i due ex coniugi: chi dei due gode di una condizione economica maggiormente favorevole dovrà garantire allâ??altro non più il passato tenore di vita, bensì soltanto lâ??autosufficienza economica, in virtù del ruolo e del contributo fornito dallâ??ex coniuge alla formazione del patrimonio (economico e personale) della famiglia.

Il diritto a percepire lâ??assegno divorzile cessa quando il coniuge che lo percepisce passa a nuove nozze. La giurisprudenza più recente in tema di perdita del diritto dellâ??assegno divorzile, chiarisce come anche in caso di convivenza con il nuovo partner tale diritto venga meno. La convivenza deve tuttavia essere stabile e non temporanea: Ã" sufficiente la prova in ordine ad un periodo di convivenza stabile protrattasi per un arco di tempo rilevante successivo al divorzio.